

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**

### **AREZZO**

#### **RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEL 29 GENNAIO 2016**

Oggi 29.01.2016, alle ore 15,30, presso la Sede si riunisce il Consiglio dell'Ordine così composto:

Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Presidente
Avv. Enrico BURALI	Consigliere Segretario
Avv. Marcello BONDI	Consigliere
Avv. Nicola DETTI	Consigliere
Avv. Manuela FERRI	Consigliere
Avv. Graziella GIANNINI	Consigliere
Avv. Donata PASQUINI	Consigliere
Avv. Leonardo PATERNITI	Consigliere
Avv. Giuseppe PUGI	Consigliere
Avv. Riccardo VANNUCCINI	Consigliere

### **OMISSIS**

#### **184) TIROCINIO FORMATIVO EX ART. 73**

Il Consiglio,

- considerata la necessità di disciplinare e precisare alcuni aspetti relativi ai rapporti tra tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013 ed iscrizione al Registro Praticanti, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica;
- visti gli artt. 73 D.L. 69/2013 e 37 L. 211/2011;

vista, altresì, la relazione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, adottata dal CSM con Delibera Plenaria del 29/04/2014;

#### DELIBERA

- che ai fini del compimento della Pratica Forense e della successiva ammissione all'Esame di Avvocato, non è necessaria contestualità tra lo svolgimento del tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari ex art. 73 D.L. 69/2013 e l'iscrizione al Registro dei Praticanti, a differenza di quanto previsto per i tirocini formativi ex art. 37 L. 211/2011;
- che, pertanto, in caso di completamento del tirocinio ex art 73 D.L. 69/2013 in data antecedente all'iscrizione al Registro Praticanti, il praticante, cui si stata riconosciuta l'equiparazione di detto tirocinio ad un anno di pratica forense, da richiedersi unitamente all'istanza di iscrizione al Registro Praticanti, potrà essere iscritto al suddetto Registro per il tempo necessario al compimento del rimanente semestre di pratica;
- che, parimenti, il praticante potrà essere iscritto al Registro Praticanti per il tempo necessario al compimento del primo semestre di pratica e successivamente intraprendere il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013, con l'onere di richiedere l'equiparazione di tale percorso al rimanente anno di pratica forense in sede di istanza di rilascio del certificato di compiuta pratica;
- che, ai fini del riconoscimento del semestre di pratica, sia questo svolto contestualmente o meno al tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013, sarà necessario aver correttamente adempiuto a tutti gli incumbenti, meglio individuati nel "Regolamento delle modalità di svolgimento e di attestazione del tirocinio forense", adottato da questo COA ovvero: a) partecipazione in qualità di

praticante ad almeno 20 udienze per semestre; b) svolgimento regolare, continuo ed assiduo della pratica forense presso uno studio professionale;

c) positiva verifica del libretto della pratica; d) illustrazione con relazioni scritte di almeno due questioni giuridiche, presenti nel libretto della pratica;

- che, in ogni caso, ai fini del requisito della continuità, trova applicazione la disciplina dell'interruzione della pratica professionale di cui all'art. 41, comma 5, L. 247/2012 e all'art. 2 lett. i) del locale Regolamento, per cui, salvo giustificato motivo, l'iscrizione al Registro Praticanti dovrà essere chiesta entro sei mesi dalla conclusione del tirocinio ex art. 73 così come viceversa, il tirocinio ex art. 73 dovrà essere iniziato entro sei mesi dal compimento del semestre di pratica;

- che lo svolgimento del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013, così come del tirocinio ex art. 37 D.L. 98/2011, non esonera dalla frequentazione del corso di preparazione all'esame di Avvocato, necessario ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica;

- che, infine, il "Regolamento delle modalità di svolgimento e di attestazione del tirocinio forense", sia adeguato in conformità alla presente delibera.

OMISSIS

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**

**IL PRESIDENTE**

**Avv. Enrico BURALI**

**Avv. Piero MELANI GRAVERINI**